

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Indice

<u>TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 1.....</u>	<u>7</u>
<u>Ambito e finalità del regolamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 2.....</u>	<u>7</u>
<u>Definizioni e disposizioni generali.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 3.....</u>	<u>8</u>
<u>Presupposto del canone.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 4.....</u>	<u>9</u>
<u>Soggetto obbligato.....</u>	<u>9</u>
<u>TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 5.....</u>	<u>10</u>
<u> Criteri generali per l'occupazione di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi</u>	<u>10</u>
<u> pubblici e delle aree private ad uso pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e</u>	<u>10</u>
<u> simili.....</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 6.....</u>	<u>11</u>
<u> Esposizione di merci.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 7.....</u>	<u>11</u>
<u> Tipi di occupazione.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 8.....</u>	<u>12</u>
<u> Occupazioni occasionali.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 9.....</u>	<u>12</u>
<u> Occupazioni d’urgenza.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 10.....</u>	<u>13</u>
<u> Istanza e rilascio della concessione.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 11.....</u>	<u>13</u>
<u> Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 12.....</u>	<u>14</u>
<u> Rimborso di spese.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 13.....</u>	<u>14</u>
<u> Deposito cauzionale.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 14.....</u>	<u>14</u>
<u> Attivazione del procedimento amministrativo.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 15.....</u>	<u>14</u>
<u> Istruttoria.....</u>	<u>14</u>

Articolo 16.....	15
Termine per la definizione del procedimento amministrativo.....	15
Articolo 17.....	15
Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto -.....	15
Articolo 18.....	16
Spese per la concessione.....	16
Articolo 19.....	16
Obblighi del concessionario.....	16
Articolo 20.....	16
Osservanza di leggi e regolamenti.....	16
Articolo 21.....	17
Valori e principi di democraticità della Costituzione Italiana.....	17
Articolo 22.....	17
Rinnovo, proroga e disdetta.....	17
Articolo 23.....	18
Rilascio concessione per subentro nell'attività principale.....	18
Articolo 24.....	18
Revoca, modifica, sospensione della concessione.....	18
Articolo 25.....	18
Decadenza, sospensione e revoca della concessione.....	18
Articolo 26.....	19
Occupazioni abusive.....	19
TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie.....	19
Articolo 27.....	19
Istanze per i messaggi pubblicitari.....	19
Articolo 28.....	20
Tipologie di impianti pubblicitari.....	20
Articolo 29.....	20
Istruttoria amministrativa e procedure.....	20
Articolo 30.....	21
Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni.....	21
Articolo 31.....	22
Impianti privati per affissioni dirette.....	22
Articolo 32.....	22
Rinnovo, proroga e disdetta.....	22
Articolo 33.....	22
Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	22
Articolo 34.....	23

<u>Anticipata rimozione.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 35.....</u>	<u>23</u>
<u>Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....</u>	<u>23</u>
<u>Articolo 36.....</u>	<u>24</u>
<u>Rimozione della pubblicità.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 37.....</u>	<u>24</u>
<u>Divieti e limitazioni.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 38.....</u>	<u>24</u>
<u>Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti.....</u>	<u>24</u>
<u>Articolo 39.....</u>	<u>25</u>
<u>Materiale pubblicitario abusivo.....</u>	<u>25</u>
<u>TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI.....</u>	<u>25</u>
<u>Articolo 40.....</u>	<u>25</u>
<u> Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....</u>	<u>25</u>
<u>Articolo 41.....</u>	<u>26</u>
<u> Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie.....</u>	<u>26</u>
<u>Articolo 42.....</u>	<u>27</u>
<u> Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....</u>	<u>27</u>
<u>Articolo 43.....</u>	<u>27</u>
<u> Determinazione delle tariffe annuali.....</u>	<u>27</u>
<u>Articolo 44.....</u>	<u>28</u>
<u> Determinazione delle tariffe giornaliere.....</u>	<u>28</u>
<u>Articolo 45.....</u>	<u>28</u>
<u> Determinazione del canone.....</u>	<u>28</u>
<u>Articolo 46.....</u>	<u>30</u>
<u> Riduzioni del canone.....</u>	<u>30</u>
<u>Articolo 47.....</u>	<u>30</u>
<u> Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità.....</u>	<u>30</u>
<u>TITOLO V - Pubbliche Affissioni.....</u>	<u>30</u>
<u>Articolo 48.....</u>	<u>31</u>
<u> Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....</u>	<u>31</u>
<u>Articolo 49.....</u>	<u>31</u>
<u> Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni.....</u>	<u>31</u>
<u>Articolo 50.....</u>	<u>31</u>
<u> Riduzione del canone Pubbliche Affissioni.....</u>	<u>31</u>
<u>Articolo 51.....</u>	<u>32</u>
<u> Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni.....</u>	<u>32</u>
<u>Articolo 52.....</u>	<u>32</u>

<u>Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....</u>	<u>32</u>
<u>TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI.....</u>	<u>33</u>
<u>Articolo 53.....</u>	<u>33</u>
<u>Modalità e termini per il pagamento del canone.....</u>	<u>33</u>
<u>Articolo 54.....</u>	<u>34</u>
<u>Accertamenti - Recupero canone - Rimborsi.....</u>	<u>34</u>
<u>Articolo 55.....</u>	<u>35</u>
<u>Sanzioni e indennità.....</u>	<u>35</u>
<u>Articolo 56.....</u>	<u>36</u>
<u>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....</u>	<u>36</u>
<u>Articolo 57.....</u>	<u>37</u>
<u>Autotutela.....</u>	<u>37</u>
<u>Articolo 58.....</u>	<u>37</u>
<u>Riscossione coattiva.....</u>	<u>37</u>
<u>TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....</u>	<u>38</u>
<u>Articolo 59.....</u>	<u>38</u>
<u>Passi carrabili e accessi a raso.....</u>	<u>38</u>
<u>Articolo 60.....</u>	<u>38</u>
<u>Occupazione con impianti di distribuzione carburante.....</u>	<u>38</u>
<u>Articolo 61.....</u>	<u>39</u>
<u>Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....</u>	<u>39</u>
<u>Articolo 62.....</u>	<u>39</u>
<u>Occupazioni con griglie intercapedini.....</u>	<u>39</u>
<u>Articolo 63.....</u>	<u>39</u>
<u>Occupazioni dello spettacolo viaggiante.....</u>	<u>39</u>
<u>Articolo 64.....</u>	<u>40</u>
<u>Realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 65.....</u>	<u>40</u>
<u>Occupazioni varie.....</u>	<u>40</u>
<u>Articolo 66.....</u>	<u>41</u>
<u>Attività Edile.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 67.....</u>	<u>41</u>
<u>Attività di propaganda elettorale.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 68.....</u>	<u>41</u>
<u>Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio.....</u>	<u>41</u>
<u>Articolo 69.....</u>	<u>41</u>
<u>Serbatoi.....</u>	<u>41</u>
<u>TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE.....</u>	<u>41</u>

<u>Articolo 70.....</u>	<u>42</u>
<u> Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 71.....</u>	<u>42</u>
<u> Pubblicità realizzata su carrelli supermercati.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 72.....</u>	<u>42</u>
<u> Freccie direzionali – Pre-insegne.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 73.....</u>	<u>42</u>
<u> Locandine.....</u>	<u>42</u>
<u>Articolo 74.....</u>	<u>43</u>
<u> Striscioni e gonfaloni.....</u>	<u>43</u>
<u>Articolo 75.....</u>	<u>43</u>
<u> Dichiarazioni per particolari fattispecie.....</u>	<u>43</u>
<u>Articolo 76.....</u>	<u>44</u>
<u> Regime transitorio.....</u>	<u>44</u>
<u>Articolo 77.....</u>	<u>44</u>
<u> Disposizioni finali.....</u>	<u>44</u>
<u>Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI.....</u>	<u>45</u>
<u>Allegato B - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI</u>	<u>46</u>
<u> COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....</u>	<u>46</u>
<u>Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle</u>	
<u> concessioni e autorizzazioni.....</u>	<u>47</u>

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Cattolica del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Le occupazioni con "Dehors" sono disciplinate dal "Regolamento Comunale per la disciplina dei Dehors e degli arredi", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 22/05/2017 e successive modificazioni, e dalle disposizioni non incompatibili del presente regolamento.

4. Per gli interventi di manomissione del suolo e sottosuolo pubblico si applica il Regolamento INERENTE LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.48 del 25 settembre 2017 e successive modificazioni e dalle disposizioni non incompatibili del presente regolamento.

5. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione, anche di fatto, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali, che ne consente un uso particolare con conseguente compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività;

b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;

c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);

d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 8, in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.

4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti di Polizia Urbana e di Decoro Urbano. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

5. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

6. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

8. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

9. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche abusiva, **di spazi pubblici**, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile **dell'ente** e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione

i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio, anche marittimo, o al patrimonio indisponibile delle province e dello Stato.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art.26, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

6. In caso di occupazione del suolo pubblico di un'attività commerciale, il relativo canone deve di norma essere assolto, da parte del gestore della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 25, l'ufficio competente alla riscossione deve informare il titolare dell'azienda dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5
Criteri generali per l'occupazione di piazze, marciapiedi, delle aree e degli spazi pubblici e delle aree private ad uso pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili.

1. La concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali o altro, possono essere rilasciate nelle immediate vicinanze dei locali soltanto a favore dei gestori dei locali stessi.
2. Nell'atto di concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione.
3. L'Amministrazione comunale può negare la concessione quando vi si oppongono ragioni di opportunità, di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse. Per le medesime ragioni può accogliere solo parzialmente la richiesta, assegnando un minor spazio di occupazione. In caso di occupazione abusiva, ferme le sanzioni di cui ai successivi artt. 24 e 25 del presente Regolamento, chi occupa abusivamente ove intenda regolarizzarsi dovrà presentare apposita istanza di occupazione; l'occupazione dovrà comunque essere rimossa fino all'esito dell'istruttoria procedimentale.
4. L'occupazione dei marciapiedi è ammessa a condizione che sia garantita una zona adeguata, di almeno mt 2,00 dal filo del cordolo del marciapiede, per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
5. Nelle zone di particolare rilevanza ambientale ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, possono essere autorizzate o concesse occupazioni dei marciapiedi ai sensi del 3° comma, ultimo periodo dell'art. 20 del codice della strada, a condizione che sia presente una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria; in particolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali o nelle aree in cui sia possibile individuare un percorso pedonale alternativo, la Giunta Municipale potrà stabilire, caso per caso, i criteri per il rilascio ai pubblici esercizi delle relative concessioni/autorizzazioni per l'occupazione con tavoli e sedie e le modalità con cui dovrà essere garantita la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. Le zone di cui al comma precedente sono quelle lato mare dell'asse costituito dalle vie Emilia Romagna, Mazzini, XX settembre, Garibaldi. Tali zone possono essere modificate con apposita delibera della Giunta Comunale.
7. Le occupazioni non possono comunque ricadere, fatta eccezione per le aree pedonali e le zone a traffico limitato o comunque per le strade nelle quali sia vietata la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.
8. I tavoli e le sedie e gli altri eventuali elementi di arredo da esporre davanti i pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.
9. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere concesse a filo del fabbricato a condizione che per la stessa via venga attuato un uniforme allineamento. Eventuali deroghe a tale principio possono essere concesse per situazione straordinarie e contingenti, a seguito di valutazione da parte della Giunta Comunale.

10. Nelle zone e nelle ore in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore potrà essere eccezionalmente autorizzata o concessa l'intera occupazione dei marciapiedi ed anche, sempre eccezionalmente, della sede stradale in occasione di eventi particolari. Dovrà essere garantita la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria

11. E' fatto salvo quanto indicato nel "Regolamento Comunale per la disciplina dei Dehors e degli arredi".

Articolo 6 **Esposizione di merci**

1. Le esposizioni di merci sui marciapiedi all'esterno dei negozi, sia su suolo pubblico che su suolo comunque ad uso pubblico, può essere consentita fino ad un massimo della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri, misurata dal filo del cordolo del marciapiede. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, ad eccezione di quelle consentite nelle zone e negli orari in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore.

2. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere concesse a filo del fabbricato a condizione che per la stessa via venga attuato un uniforme allineamento.

3. Nella zone a traffico limitato di viale Dante l'occupazione può avere una profondità massima di un metro e cinquanta centimetri misurato al filo del muro del negozio, sia che si tratti di suolo pubblico o comunque di suolo privato ad uso pubblico. In casi particolari e motivati, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada oppure suolo privato ad uso pubblico, la Giunta Municipale stabilirà i criteri per il rilascio delle relative concessioni per l'occupazione con espositori avendo comunque cura di salvaguardare la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

4. Nelle altre zone a traffico limitato diverse da viale Dante o nelle aree pedonali la Giunta Municipale stabilirà, caso per caso, i criteri per il rilascio agli esercizi commerciali delle relative concessioni per l'occupazione finalizzata all'esposizione delle merci avendo comunque cura di salvaguardare la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

5. Gli espositori non potranno superare l'altezza di metri 1,65 ad esclusione dei manichini.

6. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

Articolo 7 **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata uguale o inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessioni per l'occupazione suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) di durata non superiore a 4 ore.

2. Le occupazioni occasionali possono essere effettuate a seguito della presentazione di apposita comunicazione nella quale andrà obbligatoriamente indicato un indirizzo pec, da presentarsi almeno sette giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

Articolo 9 **Occupazioni d'urgenza**

1. Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

2. La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 10 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.

3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale.

4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e d'attuazione.

Articolo 10

Istanza e rilascio della concessione

1. Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, comporti o meno la costruzione / l'installazione di manufatti, è soggetta a titolo abilitativo rilasciato dal servizio competente su domanda dell'interessato, nel rispetto delle norme di carattere generale e locale che disciplinano la materia.
2. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree di cui all'art. 2, deve farne apposita domanda al Servizio competente.
3. La domanda deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc. ...) ed eventuali fotografie del sito;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, delle attrezzature che si intendono installare, le modalità d'uso.
 - e) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a costituire adeguato deposito cauzionale e/o copertura assicurativa che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessità di tutela del patrimonio comunale;
 - f) dichiarazione a firma del richiedente con la quale quest'ultimo attesti di riconoscersi nella democrazia costituzionale, di ripudiare ogni totalitarismo, la xenofobia e l'omofobia, di non propugnare la violenza come forma di lotta politica e che le iniziative organizzate / le modalità di occupazione del suolo pubblico richiesto rispettano i valori e i principi di democraticità della Costituzione.
4. Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dalla legge.
6. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti.
7. L'amministrazione potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Articolo 11

Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi

1. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più ~~persone~~ soggetti, il procedimento istruttorio è avviato in primis nei confronti di colui che ha presentato per primo la domanda. Nel caso più istanze siano pervenute in uno stesso giorno, per individuare quale istruire per prima verrà effettuato un sorteggio.

2. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione a quanto previsto dal precedente art. 10.

Articolo 12 **Rimborso di spese**

1. Alla domanda di concessione di cui all'art. 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese, così risultante al sottoindicato prospetto:

RICHIESTA CONCESSIONE PER OGNI TIPO DI OCCUPAZIONE	
RIMBORSO SPESE STAMPATI	Euro 0,52
RIMBORSO SPESE DI ISTRUTT.	Euro 0,52
RIMBORSO SPESE DI SOPRALL.	Euro 4,13
TOTALE	Euro 5,17

2. L'ammontare del rimborso spese di cui sopra, potrà variare annualmente. Le variazioni saranno determinate con apposito atto di Giunta municipale.

3. Il rimborso spese di cui ai commi precedenti non è dovuto nel caso in cui siano stabiliti con appositi atti diritti d'istruttoria.

Articolo 13 **Deposito cauzionale**

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Funzionario responsabile del procedimento potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 14 **Attivazione del procedimento amministrativo**

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 15 **Istruttoria**

1. La Giunta Comunale stabilisce il Servizio competente alla gestione del procedimento per il rilascio delle concessioni di occupazione in riferimento al tipo o alla finalità dell'occupazione richiesta.

2. Il responsabile del procedimento a cui è stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

6. I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.

Articolo 16

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni normative e regolamentari vigenti, comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.

3. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal dirigente a cui il responsabile del procedimento avrà al termine dell'istruttoria trasmesso gli atti.

4. In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Articolo 17

Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto -

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia di occupazione.

2. In esso sono indicate:

- a) la misura esatta dello spazio concesso, individuata con allegata planimetria;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
- c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.

3. La concessione/autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

4. Per la collocazione, anche se in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

5. Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Articolo 18 **Spese per la concessione**

1. Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio della concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Articolo 19 **Obblighi del concessionario**

1. Ogni atto di concessione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:

- a) Il titolare della concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita.
- b) disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.
- c) al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese;
- d) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;
- e) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
- f) il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione;
- g) è pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- h) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione o alle opere esistenti, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Articolo 20 **Osservanza di leggi e regolamenti**

1. Le concessioni di occupazione del suolo pubblico, sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del canone, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, del Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico.

3. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione e' sempre subordinato al possesso del permesso ai lavori.

Articolo 21

Valori e principi di democraticità della Costituzione Italiana

1. La concessione di spazi ed aree pubbliche può essere rilasciata solo ed esclusivamente a soggetti che si riconoscano nella democrazia costituzionale, ripudino ogni totalitarismo, la xenofobia e l'omofobia, non propugnino la violenza come forma di lotta politica e rispettino i valori e i principi di democraticità della Costituzione.

Articolo 22

Rinnovo, proroga e disdetta

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.10 del regolamento, almeno 90 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni che necessitano di autorizzazione paesaggistica o monumentale e almeno 30 giorni prima negli altri casi.

3. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.

5. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

6. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di occupazione temporanea, la rinuncia volontaria ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

Articolo 23

Rilascio concessione per subentro nell'attività principale

1. Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non e' consentita la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale e' stata concessa l'occupazione, il subentrante e' obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 10 nonché gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
3. Ove permangono le medesime condizioni la nuova concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.

Articolo 24

Revoca, modifica, sospensione della concessione

1. Le concessioni sono rilasciate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento.
2. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle concessioni sarà notificato agli interessati dando il termine per l'osservanza.
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione non danno diritto ad una alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione del canone pagato in anticipazione.

Articolo 25

Decadenza, sospensione e revoca della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione di giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato; in tal caso non si fa luogo alla ripetizione del canone pagato dal concessionario/autorizzato decaduto;
 - b) il mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste e delle sanzioni di cui all'art. 55 del presente regolamento;
 - c) quando l'interessato non si è avvalso entro 6 mesi dalla definizione della formalità di ufficio della concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione;
 - d) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.
2. In caso di violazioni di particolare gravità o in caso di recidiva l'Amministrazione può disporre la sospensione dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. Sono causa di revoca della concessione/autorizzazione :

- a) il terzo verbale d'accertamento elevato nel corso dell'anno solare per l'occupazione di una superficie superiore e/o per un periodo superiore rispetto alla superficie e al periodo concessi; detta condizione si intende verificata alla data di contestazione del verbale d'accertamento, anche se si sia proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero impregiudicato il diritto di impugnazione e/o opposizione del medesimo.
- b) le reiterate violazioni da parte del concessionario delle disposizioni del presente regolamento o delle eventuali prescrizioni previste nell'atto rilasciato;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti.

4. Qualora l'utilizzo del suolo pubblico oggetto di concessione arrechi disturbi accertati alla quiete pubblica, l'orario di occupazione verrà ridotto fino alle ore 23,00; nel caso in cui, nonostante la riduzione dell'orario, vengano ancora accertati disturbi alla quiete pubblica, si procederà alla revoca della concessione dell'occupazione; resta salva la possibilità dell'Amministrazione di prevedere nell'atto di concessione, al fine di evitare il disturbo della quiete pubblica, un ridotto orario di occupazione del suolo rispetto a quello di apertura dell'attività, nonché l'obbligo di rimuovere tavoli e sedie a tale ora; sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Articolo 26 **Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni effettuate senza titolo o con titolo scaduto e non rinnovato, o revocato e le occupazioni effettuate in difformità dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione sono considerate abusive e sanzionate ai sensi dell'art. 55 del presente Regolamento.
2. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha facoltà, a norma dell'art. 823 c.c., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.
3. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nelle ipotesi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, l'amministrazione comunale dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, decorso il quale, si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.
4. Restano comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione, le sanzioni civili secondo le norme in vigore, il pagamento del canone dovuto.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 27 **Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la

relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il Settore Urbanistica dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2 La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. secondo le regole di cui al Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

5. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

6. L'effettuazione di pubblicità con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità.

7. E' soggetta all' autorizzazione comunale anche l'attività pubblicitaria effettuata nell'ambito delle Ferrovie, quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche (art. 14, comma 4°-septies, del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni con la Legge 9 agosto 1986, n. 488).

8. In deroga a quanto sopra disposto non è richiesta l'autorizzazione comunale nei casi di:
a) pubblicità temporanea, visiva e/o fonica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi, delle fiere;
b) pubblicità visiva, permanente o temporanea, effettuata all'interno e all'esterno di veicoli di qualsiasi specie, previo nulla-osta del Comando di Polizia Municipale in riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 57 del D.P.R. 495/92.

Articolo 28

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti dal Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

Articolo 29

Istruttoria amministrativa e procedure

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio in base al Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata solo ed esclusivamente a soggetti che si riconoscano nella democrazia costituzionale, ripudino ogni totalitarismo, la xenofobia e l'omofobia, non propugnino la violenza come forma di lotta politica e rispettino i valori e i principi di democraticità della Costituzione.

3. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione del fondo rimborso spese di cui all'art.12.

4. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato.

Articolo 30 **Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Oltre a quanto previsto dal Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 30 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 23 comma 2 e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 31 **Impianti privati per affissioni dirette**

1. Il Comune può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.

Articolo 32 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento Comunale degli impianti pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quello in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 33 **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 34 **Anticipata rimozione**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso non avrà diritto al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art.39, del presente Regolamento.

Articolo 35 **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
- e) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta nel termine di trenta giorni.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.

3. Sono cause di estinzione della concessione:

- a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 36 **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno.

Articolo 37 **Divieti e limitazioni**

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è vietata la pubblicità fonica con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, ciclomotori o in forma ambulante.

2. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, da punti fissi, sarà autorizzata previo nulla-osta del Comando Polizia Municipale nel quale sarà indicato l'orario di effettiva esecuzione; tale tipo di pubblicità sarà consentita sull'arenile nelle ore comprese dalle 9-00 alle 13-00 e dalle 16-00 alle 19-00.

3. Sono vietati il lancio e la distribuzione di volantini e simili nei luoghi pubblici e l'inserimento dei medesimi sotto i tergicristallo degli autoveicoli in sosta. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dal comando di Polizia Municipale, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.

4. L'esposizione di locandine, volantini, cartoncini e simili è consentita limitatamente all'interno di locali e luoghi aperti al pubblico; tale pubblicità è comunque vietata su strade e piazze.

Articolo 38 **Pubblicità effettuata in difformità da leggi e regolamenti**

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti, è assoggettata al canone e relative sanzioni.

2. La riscossione del canone da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato

dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 39 **Materiale pubblicitario abusivo**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. I mezzi pubblicitari installati abusivamente ai sensi dei precedenti commi, sono eliminati o rimossi a cura dei responsabili o, in caso di inadempimento, dai competenti uffici comunali, secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 14 del Regolamento comunale degli impianti pubblicitari.

TITOLO IV - TARIFFEE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 40 **Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati–o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
4. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.

5. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

Articolo 41

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, se autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario non altrove specificato, che abbiano durata non superiore a mesi tre, si applica per ogni mese solare o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella prevista per la pubblicità annuale.
11. Per la pubblicità effettuata con proiezioni della durata superiore a trenta giorni, dopo il trentesimo giorno si applica la tariffa giornaliera pari alla metà di quella ordinaria.

Articolo 42
Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su tre categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 43
Determinazione delle tariffe annuali

Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;

2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 18,18 per cento rispetto alla 1a.
- c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 39,39 per cento rispetto alla 1a.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,28875 o non superiori a 4,125, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento; è facoltà della Giunta deliberare modificazioni ai detti coefficienti a decorrere dal secondo anno di vigenza del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 44

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la seguente classificazione:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 18,18 per cento rispetto alla 1a.
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 39,39 per cento rispetto alla 1a.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,18445 o superiori a 265,64, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "B" del presente Regolamento; è facoltà della Giunta deliberare modificazioni ai detti coefficienti a decorrere dal secondo anno di vigenza del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 45

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento. Per la pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, led, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modi da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica una tariffa speciale, coma da allegato "B", la quale è maggiorata del 50% per superfici superiori a un metro quadrato.

4. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

5. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende poste a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo solo se l'occupazione sottostante è permanente, altrimenti la superficie assoggettabile è quella determinata ai sensi del primo periodo del presente comma. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro, mentre Nel caso di copertura con ombrelloni e simili posti a copertura di aree pubbliche già occupate temporaneamente, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto.

7. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato al giorno è indicata nell'allegato "B".

8. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura indicata nell'allegato "B".

9. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente;

10. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari o tramite punto fisso, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione o punto fisso e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa indicata nell'allegato "B".

11. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è indicato nell'allegato "B".

12. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa del canone è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

13. Le tariffe del canone per le esposizioni pubblicitarie sono maggiorate del 50% nel periodo compreso tra il primo Maggio e il 30 settembre.

14. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 46 Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;
 - b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio del Comune viene riconosciuta l'esenzione dal canone.

Articolo 47 Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

Articolo 48

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 41 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 80% alle affissioni di natura commerciale.
3. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 20% degli impianti pubblici di cui al comma 2 di natura commerciale.

Articolo 49

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella del canone standard giornaliero di cui al comma 827 della Legge 160/2019 moltiplicata per i coefficienti moltiplicatori individuati per le diverse tipologie nell'allegato B del presente regolamento.
3. Per i manifesti composti da 8 fino a 12 fogli standard (70x100) il canone è maggiorato del 50%. Per quelli composti da più di 12 fogli standard il canone è maggiorato del 100%.
4. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
5. Per ogni commissione inferiore a n.50 fogli o manifesti standard il canone applicato in categoria 2 è maggiorato del 100%.
6. Le tariffe del canone per le pubbliche affissioni sono maggiorate del 50% nel periodo compreso tra il primo Maggio e il 30 settembre.
7. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;

Articolo 50

Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 52;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, oppure con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del manifesto consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 51

Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti delle Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 52

Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In linea di principio le commissioni vengono considerate, ai fini tariffari, come destinate per il 50% in categoria 1 e per il restante 50% in categoria 2, indipendentemente dalla zona in cui i manifesti verranno effettivamente affissi.
3. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.
4. Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

5. Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
6. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio Comunale entro le ore 10 del mattino.
7. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.
8. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle possono essere presentati al Funzionario Responsabile non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta l'accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
9. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nel caso mancato svolgimento del servizio.
10. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esaurendo completamente il rapporto impositivo e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 53

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento, deve essere eseguito prima del rilascio dell'atto concessorio o autorizzatorio.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui agli artt. 55 e 56 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

9. Sia per le occupazioni ed esposizioni permanenti che per quelle temporanee non sono dovuti versamenti di somme, a titolo di canone, inferiori ad Euro quattro relativamente alla riscossione spontanea e ad Euro dodici, comprensive di canone, sanzioni ed interessi, relativamente alla riscossione coattiva.

10. Nell'ipotesi di nuova concessione o autorizzazione permanenti o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione o autorizzazione tale da determinare un maggior importo del canone, il pagamento deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio e' subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

11. A tal proposito gli uffici competenti per il rilascio della concessione o autorizzazione comunicano all'Ufficio addetto alla gestione del canone gli elementi necessari a calcolare correttamente l'importo dovuto.

12. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il trentuno gennaio.

13. Per importi dovuti superiori ad Euro 500,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione del versamento in quattro rate senza applicazione di interessi, scadenti la prima, il 31 gennaio e le successive il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre.

14. Il pagamento del canone per le occupazioni e autorizzazioni temporanee va effettuato in unica soluzione in via anticipata rispetto all'occupazione o all'esposizione, salvo il pagamento in due rate senza interessi se gli importi dovuti sono superiori ad Euro 1.000,00. La prima rata è pagata anticipatamente prima dell'occupazione o dell'esposizione, mentre la scadenza della seconda rata sarà stabilita dall'ufficio.

15. Se trattasi di occupazioni o di esposizioni effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente, il pagamento va effettuato in unica soluzione entro il trentuno gennaio.

16. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico non connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento del canone e' disposto anche mediante versamento nelle mani degli agenti riscuotitori a mezzo di appositi bollettari o biglietti valori.

Articolo 54 **Accertamenti - Recupero canone - Rimborsi**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché gli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri, oltre alla Polizia Municipale.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario e all'ufficio competente per il rilascio del provvedimento.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento-ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 4% annuo dalla data dell'eseguito pagamento a quella del rimborso. In ogni caso non sono effettuati rimborsi di somme, comprensive di canone ed interessi, inferiori ad Euro dodici.

Articolo 55 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Per il mancato pagamento del canone alle scadenze previste si applica la sanzione del 30% dell'importo di cui è stato omesso, in tutto o in parte, o ritardato, il pagamento. La sanzione è ridotta ad un sesto nei casi di mancato o tardivo pagamento del canone o di una rata se esso viene eseguito prima che la violazione sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta può essere eseguito anche non contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della rata ma al ricevimento dell'avviso di irrogazione sanzioni e liquidazione degli interessi da parte dell'ufficio.

3. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente o effettuate in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell'importo del canone di applicabile calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale. Questa sanzione è soggetta alla riduzione di 2/3 se entro il termine per proporre opposizione avverso l'avviso di accertamento interviene adesione del contribuente con il pagamento del canone accertato, degli interessi liquidati e delle sanzioni irrogate ridotte come sopra specificato.

4. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente o a quelle effettuate in difformità dal titolo autorizzativo, si applica inoltre una indennità pari al canone maggiorato del 100% calcolato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

5. Per le violazioni al presente regolamento, ivi comprese quelle previste nei successivi commi del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 500 di cui all'art.7 bis del TUEL n.267/2000.

6. Oltre a quanto previsto nei commi 3), 4) e 5), alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione / autorizzazione o di occupazione/esposizione effettuate in difformità dal titolo autorizzativo, ed in genere per le violazioni degli articoli, 5, 6 e 26 del presente Regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie ed accessorie di cui agli artt.23 e 20, commi 4) e 5), del Codice della Strada

7. In caso di reiterazione dell'occupazione/esposizione abusiva o di reiterata occupazione/esposizione effettuata in difformità dal titolo autorizzativo, si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 nella sua misura massima. Per quest'ultima sanzione è ammesso il pagamento nella misura ridotta al 90 %, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, commi 1) e 2), L. n.689/1981.

8. Sono comunque fatte salve le sanzioni per le eventuali violazioni alle norme igienico sanitarie e a quelle disciplinanti le attività svolte.

9. Si applicano inoltre le norme sulla revoca e sulla decadenza di cui agli artt. 24 e 25 del presente regolamento.

10. Per la riduzione in pristino del suolo pubblico o privato comunque di uso pubblico si procederà ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 numero 2248 allegato F.

11. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4) e 5) dell'art. 20 e art.23 del Codice della Strada. si fa rinvio alle norme del medesimo Codice della Strada; per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7 bis del TUEL n.267/2000 si fa riferimento alla legge n.689/1981.

12. Su tutte le somme tardivamente versate o accertate dal Comune sono dovuti gli interessi di mora del 4% annuo calcolati dalla data del mancato pagamento fino a quella dell'eseguito versamento o fino alla data dell'accertamento.

13. L'indennità di cui al presente articolo, le sanzioni e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

14. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 56

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno

effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, in base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 57 **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 58 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 59

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone è quantificato mediante l'applicazione della tariffe base (TBP) per le occupazioni permanenti della rispettiva categoria; successivamente si moltiplica TB per il coefficiente CE e il risultato per i metri quadrati occupati: $TARIFFA: (TBP.CE.MQ)$.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale.
5. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, di larghezza superiore a m.0,90, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
6. In questo caso è dovuto il canone nella misura sopra determinata.
7. Il canone relativo alla occupazione con passi carrabili può essere assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità dello stesso.
8. Ove il contribuente non abbia interesse a utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune.
9. La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente.
10. Tutti i concessionari dei passi carrabili, autorizzati dall'Amministrazione comunale, dovranno provvedere a segnalarli mediante apposito cartello numerato da acquistarsi presso l'ufficio economato; il cartello è quello prescritto dall'art. 120 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada.

Articolo 60

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per l'occupazione del suolo e sottosuolo con impianti per l'esercizio di "distributori di carburanti" il canone, calcolato partendo dalla tariffa base di cui alle occupazioni di prima categoria, è commisurato alla superficie occupata, sia nel sottosuolo che in superficie, con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché

per l'occupazione del suolo con un chiosco inerente l'attività che insiste su di una superficie di quattro metri quadrati.

2. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, altri eventuali chioschi non inerenti l'attività e simili sono soggetti al canone in modo ordinario

3. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 61

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 62

Occupazioni con griglie intercapedini

1. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte la tariffa standard annuale.

Articolo 63

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente disciplinate dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 e individuate nell'apposito elenco approvato con Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 4 della legge 337/1968

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza / concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

4. le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie eccedente 100 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 64

Realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità

1. Il canone di cui al presente regolamento applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private destinate all'erogazione di servizi pubblici, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare, anche ogni altro onere imposto dal Comune per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

Articolo 65

Occupazioni varie

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni si applica una riduzione del 50%.

2. Le tariffe base per le occupazioni temporanee sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto e da venditori ambulanti occasionali; la medesima riduzione si applica alle occupazioni temporanee e permanenti realizzate da pubblici esercizi e alle occupazioni permanenti realizzate da esercizi commerciali e artigianali.

3. Sono ridotte del 50% le tariffe base per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

4. Per le occupazioni con "autovetture di uso privato" realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa ordinaria.

5. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a 30 giorni, effettuate per manifestazioni promozionali, iniziative culturali, turistiche, celebrative e del tempo libero, svolte da soggetti non in esercizio di attività economiche, la tariffa base è ridotta del 80%; la riduzione non si applica ai soggetti che all'interno dell'evento svolgono attività economica.

6. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente ad eccezione di quelle dei mercati, la riscossione avviene mediante convenzione con tariffa base ridotta del 50%.

Articolo 66 **Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 67 **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 68 **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio**

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 69 **Serbatoi**

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 70
Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 71
Pubblicità realizzata su carrelli supermercati

1. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, diversa dal supermercato o centro commerciale stesso, possono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.

Articolo 72
Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 73
Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 74

Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti sia pubblicità commerciale che pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 75

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 31 marzo, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.

3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo

6. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al

relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

Articolo 76 **Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 10 e 27 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro XX giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 22 e 32.

Articolo 77 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di suolo e degli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 3 categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

CATEGORIA 1^

La zona compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazze:

Ad est di via A. Costa e piazza Antonini porto canale, Via Galluzzi, Via Lungo Tavollo, darsena interna, lato Est Via Machiavelli, Piazza De Curtis, arenile demaniale a foce del Ventena, a nord di via Germania, Francia, Largo Olanda, Largo Danimarca, Corso Italia, via del Turismo, rilevato ferroviario fino al sottopassaggio di via E. Romagna in prossimità di piazza Gramsci, via Mazzini, piazza Piave, via XXIV Maggio, piazzale Roosevelt fino a ricongiungersi con via via A. Costa. E inoltre Svincolo in direzione Rimini alla SS16 (circonvallazione) da Via Saludecese, Via Saludecese, SS16, Via Allende, Piazza Berlinguer, Via Ravel, Via Fellini

CATEGORIA 2^

La zona compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazza:

- Dal torrente Tavollo, confini della zona 1 e cioè, (P.le Marinai d'Italia, Via Machiavelli, Via Petrarca, Via Verdi, Via Viole, P.le De Curtis, Via A. Costa, piazza Roosevelt, via XXIV Maggio), via Garibaldi e XX Settembre

CATEGORIA 3^

La zona compresa nel perimetro delimitato dalle sottoelencate vie o piazza:

- Tutta la parte restante del territorio comunale

Allegato B - **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 40,00000
2° categoria	€ 32,72800
3° categoria	€ 24,24400

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
1° categoria	€ 0,70000
2° categoria	€ 0,57270
3° categoria	€ 0,42427

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	€ 2,27242
2° categoria	€ 1,13621

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Municipale di modificarne l'importo.

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) passi e accessi carrabili	0,45375	
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	0,28875	
3) distributori di carburanti	1,46025	
4) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi compresi elementi di arredo	4,1250	5,35716
5) occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante		2,14286
6) chioschi e edicole	3,30000	
7) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		2,14286
8) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		4,17858
9) Attività edile		2,14286
10) Serbatoi interrati	3,30000	
11) Esposizione merci fuori negozio compresi elementi di arredo	3,30000	4,28572
12) Occupazione con Taxi	0,54863	
13) cabine fotografiche / distributore tabacchi / distributori automatici ingenerere	4,12500	
14) Occupazione per altre attività non individuabili nelle tipologie precedenti	0,82500	1,07143
15) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	1,23750	1,60715
16) Occupazioni con griglie intercapedini	3,30000	
17) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	3,30000	
18) Tettoie	3,30000	
19) Occupazione del sottosuolo con imp. genere coll.ret (pozzetti o altro)	0,82500	
20) Insegna di esercizio e altra pubblicità	0,67139	3,83654
21a) Impianto pubblicitario conto terzi su suolo pubblico	4,1250	
21b) Impianto pubblicitario conto terzi su suolo privato	0,67139	

22) Pubblicità per conto proprio o conto terzi su veicoli e natanti:	0,67139	3,83654
23) Pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa	0,67139	3,83654
24) Preinsegne	0,67139	3,83654
25) Occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico realizzati con impianti o altro materiale pubblicitario	1,11375	
26a) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica relativo a pubblico esercizio	4,1250	
26b) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica relativo ad attività commerciali diverse da 26a)	3,30000	
27a) Impianto pubblicitario a messaggio variabile (min 30 gg)	1,03291	8,43194
27b) Impianto pubblicitario a messaggio variabile per conto terzi (min 30 gg)	2,06582	16,86388
27c) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e similari	1,03290	5,90237
28) Volantinaggio per persona e punto a giorno		11,06694
29) Pubblicità fonica per postazione a giorno		33,20080
30) Striscione traversante la strada a giorno		1,79038
31) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		265,60640
32) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		132,8032
33a) Pubblicità realizzata con proiezioni primi 30 gg		0,36890
33b) Pubblicità realizzata con proiezioni giorni successivi ai primi 30 gg		0,18445
34) Pubblicità in vetrina (min. 30gg)	0,67139	3,83654
35) Locandine e altro materiale temporaneo (min. 30 gg)		3,83654
36) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1	1
37a) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 primi 10 gg		1
37b) manifesto 70 x 100 – 100 x 70 per ogni periodo di 5gg successivi o frazione		0,30
38a) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 primi 10 gg		3
38b) manifesto 100 x 140 – 140 x 100 per ogni periodo di 5gg successivi o frazione		0,9

39a) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 primi 10 gg		6
39b) manifesto 140 x 200 – 200 x 140 per ogni periodo di 5gg successivi o frazione		1,8
40a) manifesto 300 x 400 primi 10 gg		36
40b) manifesto 300 x 400 per ogni periodo di 5gg successivi o frazione		10,8
41a) manifesto 600 x 300 primi 10 gg		72
41b) manifesto 600 x 300 per ogni periodo di 5gg successivi o frazione		21,6